

COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

Deliberazione n. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2014 – 31 DICEMBRE 2018.**

L'anno **duemilatredici** addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	-
MIGLIORINI Giuseppe	X	-
MERCALLI Antonio	X	-
CIRCOSTA Michele	X	-
PECI Carlo	X	-
MAGLIANO Manuela	X	-
QUAGLIA Stefano	X	-
GALLI Mauro	-	X
PASQUINO Marcella	X	-
GIORIA Angelo	-	X
BELLINI Giuseppe	-	X
TACCA Federico Cesare	-	X
CARMAGNOLA Matteo	-	X
TOTALE	8	5

Assenti giustificati: Galli Mauro

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Gabrio Mambrini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione C.C. n. 16 del 18/11/2013

Oggetto: **Approvazione modifica dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2018.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Ente, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 267/2000, è obbligatorio ad avere un servizio di tesoreria per adempire alle operazioni indicate all'art. 209 del decreto legislativo sopra indicato;
- che tale servizio è attualmente affidato all'istituto bancario Banca di Legnano con contratto in scadenza al 31 dicembre 2013;
- che l'orientamento giurisprudenziale consolidandosi (sentenza del Consiglio di Stato n. 3391/2008, deliberazione n. 215/2009 della sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti) ritiene che il divieto del rinnovo dei contratti di cui all'art. 23 della L. 62/2005 abbia valenza generalizzata e quindi preclude la possibilità di rinnovo prevista dall'art. 2010 del D. Lgs. 267/2000.

CONSIDERATO che la pubblicazione del bando relativo all'affidamento del servizio di Tesoreria è stata effettuata dal 11/9/2013 al 11/10/2013 sul sito del Comune di Caltignaga e che alla scadenza non è pervenuta alcuna offerta;

CONSIDERATA la riapertura dei termini sino al 28/10/2013 mediante avviso pubblicato sul sito del Comune, e che anche a tale scadenza non è pervenuta alcuna offerta;

VISTA l'analoga situazione che si è verificata nell'Ente Unione Novarese 2000 di cui il Comune di Caltignaga fa parte dove si è provveduto a modificare la convenzione in alcuni punti e precisamente per quanto riguarda la possibilità per l'Istituto bancario di effettuare il servizio di tesoreria con un compenso e la revisione delle penali da applicare in caso di inadempienze ed altre brevi modifiche ;

RITENUTO pertanto di modificare la convenzione nei seguenti punti:

Art. 5 –pagamenti

17 – Esulano dall'applicazione di eventuali commissioni l'esecuzione di mandati a favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all'elenco pubblicato annualmente dall'Istat, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 5, della Legge 30/12/2004 n.311, dei pagamenti di stipendi o di altre competenze al personale dipendente, nonché l'esecuzione di mandati di importo inferiore ad euro

Per il pagamento di più mandati a favore dello stesso beneficiario ed inserito nello stesso elenco di trasmissione è previsto l'addebito di una unica commissione e solo nel caso in cui almeno uno di tali mandati ecceda il limite di esenzione fissato dal comma precedente.

Art. 6 -Valuta accredito pagamenti soppresso

Art. 18. - Compenso e rimborso spese di gestione –

1. Il servizio viene svolto preferibilmente a titolo gratuito ivi compresa la tenuta del conto corrente e dell'eventuale dossier per deposito titoli ,fatto salvo quanto venisse successivamente disposto da leggi, regolamenti, istruzioni ed accordi interbancari in materia, nonché nel caso di entrata in vigore di nuove norme che modifichino i termini per la gestione dei servizi di Tesoreria dei comuni.

2. E' ammessa la pretesa da parte del Tesoriere di spese di tenuta conto fisse su base annua soggette a valutazione in base allo schema di offerta.

3. Il tesoriere sarà rimborsato mediante mandato che il Comune emetterà a favore del Tesoriere medesimo dietro presentazione di apposita distinta analitica esclusivamente delle seguenti eventuali spese:

- a) spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento e a ricevute di incassi, quando queste sono a carico del Comune;
- b) spese per commissioni poste a carico Ente ed individuate da specifica dicitura sul mandato di pagamento;
- c) spese di tenuta conto se pretese dal Tesoriere (come da offerta).

Art.21 –Inadempienze, penali e risoluzione del contratto

1. In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l'espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso.

2. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, in particolare nell'ipotesi di violazione delle norme di cui al d.lgs. n. 279/1997;
- b) nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e dei conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Tesoriere;
- c) cessione del contratto e/o subappalto del servizio a terzi senza autorizzazione;
- d) mancata resa del conto finanziario di cui all'art. 16 della presente convenzione;

3. Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda, entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire, anche via fax, a sanare le medesime, l'Amministrazione del Comune provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 del Codice Civile.

4. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 5, lettere b) e c), il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 22 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.

2. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della presente convenzione, su richiesta dell'Ente e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Per tutto il periodo di prorogatio si applicano le condizioni concordate alla scadenza del contratto.

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000.

VISTO il regolamento comunale di contabilità.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267/2000.

CON voti unanimi favorevoli resi dai Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) Di modificare, per motivi esposti in premessa ed ai fini dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2014/2018, lo schema di convenzione approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 22/04/2013 nei seguenti punti :

Art. 5 –pagamenti

17 – Esulano dall'applicazione di eventuali commissioni l'esecuzione di mandati a favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all'elenco pubblicato annualmente dall'Istat, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 5, della Legge 30/12/2004 n.311, dei pagamenti di stipendi o di altre competenze al personale dipendente, nonché l'esecuzione di mandati di importo inferiore ad euro

Per il pagamento di più mandati a favore dello stesso beneficiario ed inserito nello stesso elenco di trasmissione è previsto l'addebito di una unica commissione e solo nel caso in cui almeno uno di tali mandati ecceda il limite di esenzione fissato dal comma precedente.

Art. 6 -Valuta accredito pagamenti soppresso

Art. 18. - Compenso e rimborso spese di gestione

1. Il servizio viene svolto preferibilmente a titolo gratuito ivi compresa la tenuta del conto corrente e dell'eventuale dossier per deposito titoli ,fatto salvo quanto venisse successivamente disposto da leggi, regolamenti, istruzioni ed accordi interbancari in materia, nonché nel caso di entrata in vigore di nuove norme che modifichino i termini per la gestione dei servizi di Tesoreria dei comuni.

2. E' ammessa la pretesa da parte del Tesoriere di spese di tenuta conto fisse su base annua soggette a valutazione in base allo schema di offerta.

3. Il tesoriere sarà rimborsato mediante mandato che il Comune emetterà a favore del Tesoriere medesimo dietro presentazione di apposita distinta analitica esclusivamente delle seguenti eventuali spese:

- a) spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento e a ricevute di incassi, quando queste sono a carico del Comune;
- b) spese per commissioni poste a carico Ente ed individuate da specifica dicitura sul mandato di pagamento;
- c) spese di tenuta conto se pretese dal Tesoriere (come da offerta).

Art.21 –Inadempienze, penali e risoluzione del contratto

1. In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l'espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso.

2. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, in particolare nell'ipotesi di violazione delle norme di cui al d.lgs. n. 279/1997;
- b) nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e dei conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Tesoriere;
- c) cessione del contratto e/o subappalto del servizio a terzi senza autorizzazione;
- d) mancata resa del conto finanziario di cui all'art. 16 della presente convenzione;

3. Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda, entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire, anche via fax, a sanare le

medesime, l'Amministrazione del Comune provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 del Codice Civile.

4. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 5, lettere b) e c), il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 22 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.

2. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la scadenza della presente convenzione, su richiesta dell'Ente e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Per tutto il periodo di prorogatio si applicano le condizioni concordate alla scadenza del contratto.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA la necessità di addivenire all'affidamento del servizio entro il 1° gennaio 2014.

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Con voti unanimi favorevoli resi dai Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 02/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 02/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini
